

#### **Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti**

È competente per decidere in merito alle domande di rilascio o di impugnazione di un'ingiunzione di pagamento europea nonché in merito alle relative domande di rilascio di un certificato di esecutività qualsiasi tribunale municipale o di commercio, se si tratta di una causa di competenza materiale dei tribunali di commercio, della circoscrizione ove il convenuto ha domicilio o residenza abituale oppure la sede legale.

#### **Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame**

La decisione del giudice in merito a una domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea non può essere impugnata.

#### **Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione**

Formulari, altre istanze o dichiarazioni devono essere presentate in forma scritta, via fax oppure via e-mail.

#### **Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate**

Le ingiunzioni di pagamento europee devono essere munite di traduzione in croato, certificata da una persona autorizzata in tal senso.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.